



# **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI** **CAPITANERIA DI PORTO DI PESCARA**

## **ORDINANZA N° 40/2017**

Il Contrammiraglio (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Pescara:

- VISTA:** la propria Ordinanza n. 05/2017 emanata in data 20.01.2017;
- VISTO:** il "Regolamento per la navigazione, la sosta e gli accosti delle navi e dei galleggianti nel porto di Pescara". approvato con Ordinanza n°50/2014 in data 11.08.2014 e s.m.i. di questa Capitaneria di Porto;
- VISTI:** i rilievi batimetrici eseguiti in ambito portuale dall'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente – Abruzzo in data 2/3/4 maggio 2017 a seguito della Convenzione sottoscritta tra l'ARTA Abruzzo e L'ARAP (Azienda Regionale per le Attività Produttive – Abruzzo);
- RITENUTO NECESSARIO:** adottare, in esito ai rilievi pervenuti, provvedimenti a tutela della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, nonché atti a prevenire danni all'ambiente marino, che possano comunque consentire almeno una parziale operatività del porto;
- VISTA:** la pubblicazione nautica ufficiale edita dall'Istituto Idrografico della Marina "Il Portolano vol. P-7".
- VISTI:** gli artt. 17, 30, 62, 81, 295, 298, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima),

## **ORDINA**

### **Articolo 1**

All'interno del porto canale e nella darsena commerciale di Pescara, la navigazione potrà essere effettuata unicamente con unità aventi pescaggio compatibile con le batimetrie indicate nello stralcio planimetrico allegato alla presente ordinanza che ne costituisce parte integrante.

Le unità in navigazione all'interno del porto dovranno tener altresì conto dell'altezza della marea rilevata al Livello di Riferimento degli Scandagli (LRS).

Le planimetrie allegate alla presente ordinanza sostituiscono l'allegato 3 all'Ordinanza n. 50/2014 in premessa richiamata.

### **Articolo 2**

I Comandanti delle unità in ingresso/uscita nel porto di Pescara di cui al precedente articolo dovranno comunque valutare secondo i canoni dell'arte marinai, in relazione alla situazione batimetrica ed agli spazi di manovra ed evoluzione del porto, al pescaggio,

alle caratteristiche dimensionali, evolutive e di manovra della propria unità, alle condizioni meteomarine in atto e previste, se impegnare lo stesso. Nel caso valutino che tale manovra possa compromettere la sicurezza dell'unità e mettere in pericolo il proprio equipaggio, dovranno dirigere verso altri porti o per l'ancoraggio in rada se in ingresso, ovvero se destinati all'uscita, dovranno attendere all'ormeggio il manifestarsi delle condizioni di sicurezza necessarie all'effettuazione della manovra.

### Articolo 3

Le unità da pesca di cui ai precedenti articoli in ingresso nel porto canale di Pescara, potranno utilizzare la banchina di riva della darsena commerciale per effettuare operazioni di imbarco provviste/sbarco del pescato o per effettuare operazioni di bunkeraggio.

### Articolo 4

I trasgressori alle disposizioni della presente Ordinanza, che abroga la propria Ordinanza n. 05/2017 emanata in data 20.01.2017, oltre ad essere civilmente e penalmente responsabili dei danni che potrebbero derivare a persone e/o cose incorreranno, sempre che il fatto non costituisca diverso o più grave reato, nelle sanzioni previste dalla vigente normativa.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza che sarà affissa all'albo di questa Capitaneria di Porto ed inserita nel sito internet ufficiale a partire dalla data odierna.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in contrasto con le disposizioni della presente ordinanza.

Pescara, lì 19.06.2017

IL COMANDANTE  
C.A. (CP) Enrico MORETTI